



Gli obblighi e le responsabilità dei soggetti professionali nel quadro del D.M. 37/08

Ancona, 11 Novembre 2019

Ing. Fabio Serpilli

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 1. Ambito di applicazione

Gli impianti sono classificati come segue:

- a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) Impianti di protezione antincendio.

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 3. Imprese abilitate

Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, **sono abilitate all'esercizio delle attività** di cui all'[articolo 1](#), **se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'[articolo 4](#).**

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Il responsabile tecnico è il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa.

Il responsabile tecnico, preposto all'esercizio di una delle attività di cui al D.M. 37/2008, deve avere un "rapporto di immedesimazione con l'impresa".
Precisazione Ministero dell'Industria, Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994: "riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa".

Nel caso in cui il responsabile tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto responsabile tecnico" di **operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici** dell'attività stessa.

Sono considerati "immedesimati" con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare/legale rappresentante;
- il lavoratore dipendente (anche se socio accomandante);
- il socio prestatore d'opera (in caso di s.r.l. non artigiana, si richiede che la qualifica di socio d'opera sia prevista nell'atto costitutivo, oppure che il soggetto sia lavoratore dipendente);
- il familiare collaboratore;
- il procuratore;
- l'istitutore.

Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. 37/2008, dispone che **il responsabile tecnico possa svolgere tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa** (vedi "Incompatibilità del Responsabile tecnico"). Il rapporto tra il responsabile tecnico e l'impresa può essere anche part-time.

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, **in alternativa, uno dei seguenti**:

a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

a-bis) diploma di tecnico superiore previsto dalle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, conseguito in esito ai percorsi relativi alle figure nazionali definite **dall'allegato A, area 1 - efficienza energetica**, al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011; *(lettera introdotta dall'art.1, comma 50, legge n. 107 del 2015)*

b) diploma o qualifica conseguita al termine di **scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività** di cui all'articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un **periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi**, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera d\)](#) [IMPIANTI IDRICI E SANITARI] è di un anno;

c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di **formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi**, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera d\)](#) è di due anni;

d) **prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata** nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo **non inferiore a tre anni**, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'[articolo 1](#).

2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'[articolo 4](#) il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla [lettera d\) dell'articolo 1, comma 2](#), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Lauree quinquennali "vecchio ordinamento"	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
Architettura	X	X	X	X	X	X	X
Fisica	X	X	X	X	X	X	X
Scienze nautiche	X	X	X	X	X	X	X

Lauree specialist. quinquennali ex DM n. 509/99	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
3/s architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
4/s architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
20/s fisica	X	X	X	X	X	X	X
25/s ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
26/s ingegneria biomedica	X	X	X	X	X	X	X
27/s ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
28/s ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
29/s ingegneria dell'automazione	X	X	X	X	X	X	X
30/s ingegneria delle telecomunicazioni	X	X	X	X	X	X	X
31/s ingegneria elettrica	X	X	X	X	X	X	X
32/s ingegneria elettronica	X	X	X	X	X	X	X
33/s ingegneria energetica e nucleare	X	X	X	X	X	X	X
34/s ingegneria gestionale	X	X	X	X	X	X	X
35/s ingegneria informatica	X	X	X	X	X	X	X
36/s ingegneria meccanica	X	X	X	X	X	X	X
37/s ingegneria navale	X	X	X	X	X	X	X
38/s ingegneria per l'ambiente e il territorio	X	X	X	X	X	X	X
50/s modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
61/s scienza e ingegneria dei materiali	X	X	X	X	X	X	X
66/s scienza dell'universo	X	X	X	X	X	X	X

Ing. Fabio Serpilli

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Lauree magistrali quinquennali ex DM n. 270/04	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
LM-3 architettura del paesaggio	X	X	X	X	X	X	X
LM-4 architettura ed ingegneria edile	X	X	X	X	X	X	X
LM-17 fisica	X	X	X	X	X	X	X
LM-20 ingegneria aerospaziale ed astronautica	X	X	X	X	X	X	X
LM-22 ingegneria chimica	X	X	X	X	X	X	X
LM-23 ingegneria civile	X	X	X	X	X	X	X
LM-24 ingegneria dei sistemi edilizi	X	X	X	X	X	X	X
LM-25 ingegneria dell'automazione	X	X	X	X	X	X	X
LM-26 ingegneria della sicurezza	X	X	X	X	X	X	X
LM-27 ingegneria delle telecomunicazioni	X	X	X	X	X	X	X
LM-28 ingegneria elettrica	X	X	X	X	X	X	X
LM-29 ingegneria elettronica	X	X	X	X	X	X	X
LM-30 ingegneria energetica e nucleare	X	X	X	X	X	X	X
LM-31 ingegneria gestionale	X	X	X	X	X	X	X
LM-32 ingegneria informatica	X	X	X	X	X	X	X
LM-33 ingegneria meccanica	X	X	X	X	X	X	X
LM-34 ingegneria navale	X	X	X	X	X	X	X
LM-35 ingegneria per l'ambiente e il territorio	X	X	X	X	X	X	X
LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria	X	X	X	X	X	X	X
LM-53 scienza e ingegneria dei materiali	X	X	X	X	X	X	X
LM-58 scienza dell'universo	X	X	X	X	X	X	X

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Diplomi Universitari (DU) (elenco indicativo e non esaustivo)

Conseguiti con il vecchio ordinamento, di durata non superiore a tre anni, hanno avuto lo scopo di fornire agli studenti una preparazione più pratica, volta ad un più facile inserimento nel mondo del lavoro, con adeguate conoscenze tecniche, operative e metodologiche, orientate al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali, nonché un adeguamento al sistema scolastico europeo.

Diplomi univers. triennali "vecchio ordinamento"	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Ingegneria elettrica	X	X					
Ingegneria delle telecomunicazioni	X	X				X	
Ingegneria e logistica della produzione	X						
Ingegneria meccanica	X		X	X	X	X	X

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Laurea Triennale (elenco indicativo e non esaustivo)

Ai sensi del D.M. 509/1999, il titolo di diploma universitario è divenuto equipollente all'attuale laurea purché sia di durata triennale (e non biennale), come stabilito anche dalla legge n. 240 del 2010.

Lauree triennali conseguite in base ai nuovi ordinamenti	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Ingegneria informatica/dell'informazione (cl. 09 dm 509/99-L8 dm 270/04)	X	X					
Ingegneria logistica e della produzione (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X						
Ingegneria delle telecomunicazioni (cl. 09 dm 509/99-L8 dm 270/04)	X	X				X	
Ingegneria civile e ambientale (cl. 08 ex dm 509/99, L7 ex dm 270/04)			X	X		X	X
Ingegneria industriale (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X		X	X	X	X	X
Ingegneria meccanica (cl.10 ex dm 509/99, L9 ex dm 270/04)	X		X	X	X	X	X
Scienza dell'architettura e dell'ingegneria edile (cl. 04 ex dm 509/99-L17 o L23 ex dm 270/04)			X	X		X	
Scienze e tecnologie fisiche (cl. 25 ex dm 509/99, L30 ex dm 270/04)	X	X	X	X	X	X	X
Scienze e tecnologie chimiche/chimica industriale (cl. 21 ex dm 509/99, L27 ex dm 270/04)	X	X	X	X	X	X	X

Ing. Fabio Serpilli

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Diplomi di istruzione tecnica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi tecnici industriali (Periti industriali)	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Elettronica industriale	X	X				X	X
Elettrotecnica ed automazione	X	X				X	X
Energia nucleare	X	X				X	X
Fisica industriale	X	X	X	X	X	X	X
Informatica	X	X					
Elettronica e telecomunicazioni	X	X					
Costruzioni aeronautiche			X	X	X		X
Edilizia			X	X	X		X
Industria metalmeccanica			X		X		X
Industria mineraria			X		X		X
Industria navalmeccanica			X		X		X
Meccanica			X		X		X
Meccanica di precisione			X		X		X
Termotecnica			X	X	X		X
Chimica industriale					X		X
Industria tintoria					X		X
Materie plastiche					X		X
Metallurgia					X		X
Diplomi tecnici industriali Nautici							
• Capitani							X
• Macchinisti			X	X			X
• Costruttori navali							X
• Aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili			X	X	X		

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

Diplomi di maturità professionale (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di maturità professionale	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche	X	X				X	X
Tecnico delle industrie meccaniche			X		X		X
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo			X		X		X
Tecnico dei sistemi energetici	X	X	X		X		X

Diplomi di qualifica (elenco indicativo e non esaustivo) + 2 anni

Per le attività attinenti il titolo di studio sono necessari 2 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Diplomi di qualifica rilasciati dall'I.P.S.I.A.	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Addetto manutenzione elaboratori elettronici	X	X				X	X
Installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche	X	X				X	X
Operatore alle macchine utensili			X	X	X		X
Installatore di impianti idro-termo-sanitari			X	X	X		X
Installatore di impianti idraulici e termici			X	X	X		X
Montatore e riparatore di apparecchi radio-televisivi	X	X				X	X
Installatore di impianti telefonici	X	X					
Apparecchiatore elettronico	X	X				X	X
Elettricista installatore elettromeccanico	X	X				X	X
Operatore elettrico	X	X				X	X
Operatore elettronico industriale	X	X				X	X
Operatore per telecomunicazioni	X	X					
Operatore meccanico			X		X		X
Operatore termico			X	X	X		X
Frigorista			X	X	X		X



Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Titoli o attestati conseguiti ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale - legge 21 dicembre 1978 n. 845 (elenco indicativo e non esaustivo) + 4 anni

Per le attività attinenti gli attestati di qualificazione professionale sono necessari 4 anni continuativi di esperienza professionale, alle dirette dipendenze di impresa del settore impiantistico che risulti già abilitata per le medesime attività. Il periodo si riduce a due anni nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari.

Attestati di qualificazione professionale	Let. A	Let. B	Let. C	Let. D	Let. E	Let. F	Let. G
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettromeccanico	X	X					X
Attestato di qualifica professionale di tecnico impiantista idro-termo-sanitario			X	X	X		X
Attestato di qualifica professionale di bruciatorista (26/10/2005)			X				
Attestato di qualifica professionale di impiantista di cantiere; meccanico elettricista	X						X
Attestato di qualifica professionale di ascensorista manutentore						X	
Attestato di qualifica professionale di elettricista impiantista di bassa tensione	X						
Attestato di qualifica professionale di impiantista idro-termo-elettrico	X		X	X	X		X
Attestato di qualifica professionale di idraulico			X	X	X		X
Attestato di qualifica professionale di tecnico elettronico		X					
Attestato di qualifica professionale di montatore - manutentore						X	
Installatore/manutentore di sistemi elettromeccanici (21/05/03)	X	X					X

Fonte:
Guida Impiantisti del 12.9.2017

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato [all'articolo 7, comma 2](#), è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

Art. 7 comma 2

Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\)](#) della [legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 5. Progettazione degli impianti

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 5. Progettazione degli impianti

[...continua]

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- e) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- g) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera e), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2](#), lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

DM 37/08 - Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l'attuazione dell'[articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a\) della legge n. 248 del 2005](#), recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici (G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)



Art. 5. Progettazione degli impianti

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'[articolo 11](#).

NB: per lavori pubblici: Dlgs 50/16 art. 23

Dlgs 50/16 art. 23



Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi)

1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
- b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un limitato consumo del suolo;
- e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
- f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;
- g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche;
- h) la razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
- l) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.